



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 09/12/1999

COMUNE DI ALTAMURA (Bari) DECRETO DIRIGENTE UTC 19 novembre 1999, n. 2896.

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE TECNICA REGG.

Premesso che con decreti sindacali nrr. 1920 dell'1-2-1995, 195 dell'11-4-1995 e 1992 del 28-9-1995 veniva disposta l'occupazione temporanea d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione di Via Bresso le cui immissione in possesso venivano effettuate rispettivamente in data 2-3-1995 con prosieguo, 4-5-1995 e 26-10-1995.

Rilevato che con deliberazioni di G.C. n. 1144 del 30-12-1998 e n. 698 del 12-10-1999 si provvedeva rispettivamente a determinare le indennità dovute alle ditte espropriande e rideterminare le stesse a seguito delle operazioni di frazionamento.

Constatato che dal 27-5-1999 al 17-6-1999 venivano depositati presso la Segreteria Comunale gli atti di cui all'art. 10 della L. 865/71 e che nei termini di legge non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni giusta deliberazione di G.C. 559 del 24-8-1999.

Vista la L. 25-07-1865, n. 2359;

Vista la L. 22-10-1971, n. 865;

Visto il D.P.R. 24-7-1977, n. 865;

Vista la L. 3-01-1978, n. 1;

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, alle Ditte proprietarie delle aree occorse per la realizzazione di Via Bresso è determinata nell'ammontare indicato nella colonna "indennità provvisoria di espropriazione" dello schema di determinazione dell'U.T.C. del 28-9-1999 che in copia si allega anche al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, fatto salvo il disposto dell'art. 16 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 504 ove applicabile.

In ogni fase del procedimento espropriativo, l'espropriando potrà convenire la cessione volontaria del bene; in tal caso non si applicherà la riduzione di cui al 1° comma del citato art. 5/bis (vedi colonna "somma spettante in caso di cessione volontaria + 40%").

ART. 2

Il presente decreto sarà notificato alle ditte espropriande che entro trenta giorni dalla data di notifica potranno comunicare con atto scritto l'accettazione dell'indennità e la eventuale disponibilità a convenire la cessione volontaria.

ART. 3

In caso di silenzio l'indennità si intenderà rifiutata e si procederà, nei modi di legge al deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti.

ART. 4

Il presente Decreto sarà inserito, per estratto, a cura di questo Comune, sul F.A.L. del Provincia di Bari e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Altamura, li 19 Novembre 1999

Il Dirigente della Ripartizione Tecnica Regg.
Marvulli dott. ing. Mario